



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60962** del registro di Segreteria, promosso da:

xx, nata a **xx**, codice fiscale **xx**, residente in **xx**, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, dagli avvocati Luigi Pacileo, codice fiscale **PCLLGU77B13F839F** luigipacileo@avvocatinapoli.legalmail.it e Bruno Pacileo, codice fiscale **PCLBRN79C19F839C**, brunopacile@avvocatinapoli.legalmail.it, entrambi del Foro di Napoli e con studio in Napoli, alla Via G. Carducci, 42, e tutti elettivamente domiciliati presso l'avvocato Andrea Sabino, c.f. **SBNNDNR74P16F839C** in Roma alla Via G.B. Vico n. 22 - 00196; la quale, inoltre, dichiara insieme ai suoi difensori di voler ricevere le comunicazioni e

le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 081.2243356, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: brunopacileo@avvocatinapoli.legalmail.it;

-appellante-

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura allegata al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma;

-appellato-

avverso

la sentenza n. 527/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, depositata in data 20 giugno 2022;
VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all'udienza del 17 giugno 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione del relatore dr.ssa Flavia D'Oro, l'avv. Riccardo Canevacci, per delega scritta dell'avv. Bruno Pacileo per xx e l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 22 aprile 2021 proposto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania in composizione monocratica la sig.ra xx chiedeva:

- il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti dei sanitari nella misura determinata dall'INPS per il periodo agosto 2010-gennaio 2020;
- l'irripetibilità della somma di euro 67.937,57 corrisposta dal 2013 in poi;
- con condanna dell'Ente previdenziale alla restituzione degli importi trattenuti a partire dal mese di febbraio 2020 sino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Rigettate le eccezioni preliminari (difetto di legittimazione passiva, prescrizione), il giudice di primo grado riteneva che *“dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione riversata in atti emerge l'insussistenza di qualsivoglia buona fede in capo alla sig.ra xx la quale non poteva non conoscere la scadenza temporale triennale del trattamento in godimento; scadenza che oltre ad essere espressamente indicata nel provvedimento di conferimento del medesimo, veniva successivamente menzionata nel successivo provvedimento di recupero dell'indebito datato 29.01.2020”*.

Escludeva quindi la buona fede e il legittimo affidamento e sottolineava come la ricorrente avesse continuato a fruire del trattamento pensionistico oltre il triennio, omettendo di comunicarlo all'INPS in violazione dell'art. 197, comma 7, d.p.r. 1092/73.

Pertanto, con sentenza n. 527/2022 della Sezione territoriale per la Campania:

1 respingeva il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva;

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che sono liquidate nella somma onnicomprensiva di euro 500".

2. Con atto di appello del 12.7.2023 la xx impugnava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1. Errore di diritto per violazione e falsa applicazione: artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; art. 2033 c.c.; art. 2041 c.c.; art. 1 del primo protocollo addizionale della convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 53 l. 88/1989; art. 197 comma 7 d.p.r. 1092/73;

Il giudice avrebbe posto a fondamento della propria decisione informazioni non agli atti del giudizio.

Infatti, l'INPS ha affermato che la sig.ra xx conosceva la scadenza temporale triennale del trattamento speciale essendo tale scadenza prevista ed indicata nel provvedimento, senza produrre quest'ultimo in giudizio.

Inoltre, la giurisprudenza ha negato che l'INPS possa recuperare l'indebito quanto la situazione esistente si sia consolidata nel tempo (SSRR 7/2007/QM, 2/2012/QM) e si sia formato un legittimo affidamento. Richiamava la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla impossibilità di applicare l'art. 2033 c.c.

All'appellante non è imputabile alcuna omissione dolosa in quanto l'errore è dovuto a fatti di cui l'ente era già a conoscenza: infatti, l'art. 93 dpr 1092/73 prevede un automatismo, non un obbligo di comunicazione in capo al percipiente. Inoltre, la giurisprudenza impone l'analisi di una serie di elementi -quali le cause dell'errore, il tempo trascorso, l'entità delle somme- atti ad ingenerare l'affidamento legittimo.

Ed ancora richiamava l'art. 52 l. 88/89 sulla necessità di provare il dolo dell'interessato per recuperare le somme indebitamente percepite.

Né l'appellante ha contribuito alla formazione dell'indebito, atteso che la cessazione del diritto alla compartecipazione per i figli a carico è automatica:

i dati anagrafici erano rilevabili dall'INPS e non dovevano essere comunicati.

L'INPS era a conoscenza della durata del trattamento pensionistico di cui all'art. 93 in quanto stabilita per legge: pertanto, l'art. 197, comma 7, dpr 1092/73 non si applica, in quanto si riferisce al verificarsi di un successivo evento che comporta la cessazione o variazione del pagamento.

2. Errore di diritto per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.

L'appellante sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l'INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori antistatari, in quanto l'appello è fondato o comunque compensare le spese per la complessità della vicenda e il comportamento omissivo dell'INPS.

Così concludeva chiedendo:

“IN VIA PRELIMINARE

1) accertare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra xx, per i motivi esposti in ricorso;

2) sempre in via preliminare, dichiarare intervenuta la prescrizione, per decorso del termine quinquennale, dell'eventuale diritto alla restituzione dell'importo di € 67.937,57, erogato dall'Inps a titolo di pensione su trattamento iscr. 62857132, intestato a xx;

NEL MERITO

3) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra xx al riconoscimento del

trattamento pensionistico ai “superstiti dei sanitari” (CPS) n. 07883809, nella misura così come determinata dall’Inps per il periodo agosto 2010 - gennaio 2020, stante la sussistenza, in capo alla stessa, di tutti i requisiti previsti per legge, o di quella maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà giusta ed equa e, per l’effetto,

4) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra xx alla irripetibilità della somma di € 67.937,57;

5) condannare l’INPS, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore della sig.ra xx delle somme trattenute dal mese di febbraio 2020 sino alla data di pronuncia della sentenza, o di quella maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge;

6) in via subordinata, qualora l’Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere fondata la pretesa di parte resistente, accertare, anche per il tramite di Consulenza tecnica d’ufficio, l’erronea modalità di ricalcolo adottata dall’Inps per il recupero delle somme erogate a titolo di pensione su trattamento iscr. 62857132, intestato a xx, a decorrere dal mese di febbraio 2020 sino alla data di pronuncia della sentenza, e per l’effetto

7) rideterminare le suddette somme nella misura quantificata in corso di causa, anche per il tramite di Consulenza tecnica d’ufficio, o di quella maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà giusta ed equa;

8) con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfettarie, iva e epa come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatori. ”

3. Con memoria del 21 maggio 2026 l’INPS chiedeva il rigetto dell’appello sul presupposto che l’appellante era consapevole della temporaneità del

trattamento speciale essendo la circostanza riportata nel provvedimento di riconoscimento del trattamento stesso.

Tale accertamento in fatto è sottratto al giudizio di appello e quindi è acquisito tra le parti.

Il provvedimento è stato emesso dall'INPDAP e l'appellante avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto e quindi produrre il provvedimento. Il provvedimento è stato comunque allegato alla nota del 22.1.2020 prot. n. 23587, in cui si attesta che della scadenza del trattamento pensionistico era fatta menzione nel provvedimento, per cui l'appellante ne era consapevole. Le SSRR citate nell'appello fanno riferimento alla diversa ipotesi del provvedimento provvisorio di liquidazione della pensione.

Nel caso di specie la pensione indiretta è ontologicamente provvisoria in quanto deve essere parametrata ai redditi percepiti dal titolare e quindi è erogata in maniera provvisoria: pertanto si applicano le SSRR 4/2008 e l'art. 2033 c.c. mentre non si applica l'art. 52 l. 88/1989 attinente alle prestazioni erogate dall'AGO.

In ogni caso non risulta provata la buona fede dell'*accipiens* che sapeva che il beneficio era temporaneo e avrebbe dovuto avvisare l'INPS in adempimento di un obbligo di comunicazione e di buona fede ai sensi dell'art. 1175 e 1375 c.c. Rappresentava che le doglianze sul difetto di legittimazione passiva e prescrizione non sono riproposte in appello e quindi la decisione di primo grado è passata in giudicato.

4. All'odierna udienza l'avv. Riccardo Canevacci si riportava agli atti, evidenziando come l'INPS non abbia depositato il provvedimento pensionistico su cui veniva riportato che il trattamento speciale percepito era

		provvisorio; pertanto, vi è violazione dell'art. 115 c.g.c. e 2697 c.c.:	
		- la xx ha percepito il trattamento pensionistico per dieci anni e quindi l'INPS,	
		attraverso l'erogazione errata del trattamento oltre il triennio, ha ingenerato	
		nella stessa la buona fede; le SSRR, sebbene pronunciatesi sugli indebiti	
		pensionistici derivanti da trattamenti provvisori, hanno affermato principi di	
		carattere generale;	
		- l'indebito non deriva da dolo della pensionata ma dall'INPS che ha omesso	
		di trasformare il trattamento speciale in pensione indiretta.	
		L'avv. Carcavallo, pur rilevando l'errore dell'INPS nell'erogare un	
		trattamento pensionistico oltre il triennio previsto dall'art. 93 d.p.r. 1092/73,	
		evidenziava che nel caso di specie non si applicano le SSRR 7/2007 e 2/2012	
		in quanto si tratta di una pensione ontologicamente provvisoria e dipendente	
		dai redditi del beneficiario.	
		Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che laddove l'errore sia evidente, il	
		pensionato avrebbe dovuto comunicarlo. Gli art. 52 l. 88/89 e 13 l. 412/91 non	
		si applicano alle pensioni pubbliche. L'INPS chiedeva il rigetto dell'appello.	
		La causa veniva quindi trattenuta in decisione.	
		DIRITTO	
		1. L'appello è fondato e va accolto.	
		Il presente appello ha ad oggetto la problematica relativa al recupero di somme	
		indebitamente corrisposte per aver l'INPS continuato ad erogare il trattamento	
		speciale di cui all'art. 93 d.p.r. 1092/73 oltre il termine di tre anni ivi previsto.	
		L'art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973 dispone che alla vedova del titolare di un	
		trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di	
		superinvalidità, è attribuito, per la durata di 3 anni dal decesso del dante causa,	
		8	

un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, qualunque sia la causa del decesso, e che, scaduto il termine di 3 anni, comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

Nel caso di specie, scaduti i 3 anni, l'Amministrazione, per una propria omissione, ha continuato nella corresponsione del trattamento speciale alla Sig.ra xx, vedova di xx, già titolare di pensione, anziché procedere al conferimento alla vedova della normale pensione di reversibilità.

La questione vede su piani contrapposti:

- l'appellante che, facendo riferimento ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, sostiene l'irripetibilità dell'indebito allorché sia stato percepito in buona fede e per un consistente periodo di tempo, tale da ingenerare il ragionevole affidamento nella correttezza della liquidazione pensionistica;

- e l'Istituto previdenziale che sostiene l'applicabilità della disciplina civilistica dell'art. 2033 c.c. (ad avviso del quale l'azione di recupero è giustificata dalla semplice inesistenza, sia essa originaria o sopravvenuta, di una legittima causa solvendi) e comunque nega la sussistenza della buona fede dell'appellante.

Il Collegio ritiene che, sebbene la fattispecie non rientri nelle ipotesi di revoca o modifica di un provvedimento di pensione per i motivi di cui all'art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973 - per la quale l'art. 206 del medesimo D.P.R. prevede l'irripetibilità dell'indebito - va esaminato se comunque un effetto di irripetibilità possa essere dichiarato, in fattispecie, in ragione del legittimo affidamento della ricorrente, consolidatosi nel tempo, di percepire quanto

effettivamente dovuto.

E' di particolare rilievo, a tal fine, la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012 della Sezioni Riunite di questa Corte, che, pur riferita alla specifica ipotesi degli indebiti maturati su pensione provvisoria, reca considerazioni in tema di rilevanza anche nell'ordinamento italiano, per derivazione dal diritto comunitario, del principio di necessaria tutela dell'incolpevole affidamento, estensibili anche ad altre ipotesi di indebito pensionistico come quella in odierno esame.

Nella sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni Riunite si pone in risalto il rilievo che il principio della tutela del legittimo affidamento ha progressivamente assunto anche nell'ordinamento nazionale, osservando che: “ *nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino (in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell'Amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo*”.

Sul piano strettamente definitorio si precisa che “... *l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico che voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità), conseguito in buona fede dal privato stesso per effetto di un previo atto o di un comportamento della Pubblica amministrazione, a ciò finalizzato, unitamente all'indefettibile requisito che detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale*”.

Osservando che la regolamentazione dell'indebito pensionistico è

tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile, sicché l'art. 2033

c.c. non si applica (quanto meno acriticamente) al sottosistema delle pensioni

sia pubbliche che private, le Sezioni Riunite giungono quindi a affermare che:

- vi è un'attenuazione del diritto/dovere dell'Amministrazione di procedere al

recupero di somme indebitamente erogate;

- laddove alla pretesa restitutoria si contrapponga una condizione di legittimo

affidamento del pensionato percipiente, consolidatosi in un lungo decorso

temporale.

La Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che nel settore

previdenziale *“diversamente dalla generale regola codicistica di*

incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola

propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una

situazione di fatto (...) avente come minimo comune denominatore la non

addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta” (Corte

costituzionale, sentenze n. 166/1996, 431/1993, n. 240/1994).

Orbene, se da un lato la sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni Riunite ha

ribadito la valenza del decorso del tempo (con particolare riferimento al

termine di tre anni) ai fini della tutela dell'affidamento, dall'altro ha delineato

– in modo esemplificativo – gli ulteriori <elementi sintomatici> che il Giudice

deve indagare applicando tali principi alla fattispecie oggetto della presente

controversia, al fine di addivenire alla pronuncia di irripetibilità.

Premminente ai fini della dichiarazione di irripetibilità risulta l'apprezzamento

in concreto della buona fede del percettore, la cui sussistenza può ritenersi

verificata quando, usando l'ordinaria diligenza, la somma indebita non è

riconoscibile dall'interessato il quale può plausibilmente ritenere che l'importo

corrisposto sia quello effettivamente spettante.

Trattasi di considerazioni e conclusioni che sono valide anche per la fattispecie di causa atteso che anche nel caso in questione -al pari dei recuperi disposti in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva ovvero di modifica o revoca di trattamento definitivo, in ordine ai quali la giurisprudenza ha elaborato i principi che disciplinano l'irripetibilità dell'indebito del percipiente incolpevole in ragione del legittimo affidamento (SSRR n. 7/2007/QM, 8/2008/QM, 2/2012/QM)- si tratta di una materia nella quale la gestione procedimentale è devoluta all'esclusiva attività della pubblica amministrazione con rilevanza dell'affidamento qualificato del pensionato nella predeterminata e ragionevole durata del procedimento.

Infatti, *“per quanto l’oggetto dell’indebito riguardi la protrazione nel tempo del trattamento speciale previsto dall’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, oltre il termine di tre anni dal decesso del de cuius, ritiene la Sezione che i principi giurisprudenziali più sopra esposti debbano trovare applicazione, stante il rilievo che l’ampiezza temporale deve essere posta in relazione con l’affidamento incolpevole preso in considerazione, in particolare, dalla sentenza 2 luglio 2012 n. 2/QM, più sopra richiamata”* (Corte dei conti, sez. II centr. sent. n. 191 del 04/06/2019, che conferma sez. giur. Toscana n. 145/2016; sez. giur. Campania, n. 1107/2003).

E' stato inoltre affermato che: *“anche a prescindere dall’applicabilità delle norme sui trattamenti “automatizzati” nella concreta fattispecie (in cui non si controverte di “variazioni generalizzate” effettuate automaticamente su una serie indefinita di pensioni, bensì di lavorazione di una singola pensione*

definitiva, sia pure con l'ausilio di sistemi informatici), comunque l'applicazione dei principi sulle pensioni definitive (come quella in esame) non comporta la libera recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte (ex art.2033 c.c.) ..., bensì impone l'applicazione dell'art.206 d.P.R. n. 1092/1973, che consente il recupero delle somme corrisposte a titolo di pensione definitiva solo nei casi di mancanza di buona fede (per dolo), così come nelle ipotesi di revisione dei trattamenti automatizzati effettuata dopo un anno (art. 5 d.P.R. n. 429 del 1986, nell'interpretazione datane nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 4/QM/2008)'' (Corte dei conti, sez. II, sent. n. 161 del 19/02/2016, sez. giur. Puglia n. 383/2017, sez. giur. Marche, n. 31/2014 confermata in appello da sent. sez. I n. 48/2016 e sez. giur. Campania n. 1817/2012).

2. Orbene, nel caso di specie l'art. 93 d.p.r. 1092/73 prevede che alla scadenza dei 3 anni il trattamento speciale venga trasformato automaticamente nella pensione indiretta ad opera dell'INPS, che quindi avrebbe dovuto automaticamente provvedere alla trasformazione del trattamento pensionistico adeguando i pagamenti pensionistici.

Tale mancanza è senz'altro attribuibile esclusivamente all'INPS.

Dall'esame degli atti del giudizio emerge che:

- sussiste un pagamento pensionistico protrattosi per lungo tempo (dal 2010 al 2020) a causa di un errore/omissione dell'Amministrazione (che alla scadenza dei 3 anni dal luglio 2010, decesso del dante causa, avrebbe dovuto automaticamente cessare, cominciando a decorrere ex lege la pensione di reversibilità);

- l'amministrazione si è avveduta dell'errore "a seguito della sospensione della

quota di pensione indiretta dell'orfano compartecipe xx nt 21/01/1992 per

fine diritto (compimento del 26 anno di età il 21 gennaio 2018))” operando

una revisione amministrativa con rideterminazione del trattamento

pensionistico indiretto spettante per tre anni (così le note del 22.2.2020 prot.

n. 23587, 22.1.2020, prot. n. 23618);

- l'errore è stato commesso dall'INPS senza che l'appellante abbia in alcun

modo contribuito a determinarlo. Scaduti i tre anni la pensionata non era

tenuta ad alcun comportamento, ad alcuna comunicazione

all'Amministrazione; era l'Amministrazione che avrebbe dovuto provvedere

d'ufficio;

- il protrarsi della liquidazione del trattamento speciale è quindi dovuto ad un

errore/omissione dell'Amministrazione erogante.

Alla luce degli elementi sopra riportati, diversamente dalle motivazioni addotte

dal giudice di primo grado, per il tipo di trattamento percepito e l'evoluzione

dei fatti, il Collegio ritiene che vi siano prove sufficienti per giustificare la

sussistenza di un affidamento incolpevole e legittimo in capo alla pensionata

in merito alle erogazioni pensionistiche ricevute.

Infatti, non risulta affatto provata la conoscenza da parte dell'appellante xx

della provvisorietà del trattamento pensionistico non essendo in atti il

provvedimento di pensione né la comunicazione della provvisorietà dello

stesso.

Inoltre, l'arco temporale trascorso, l'assenza della previsione di un obbligo, in

capo all'interessata, di comunicazione o di presentazione di una istanza per la

modifica del trattamento pensionistico, l'entità della somma percepita in più,

la non rilevabilità dell'errore da parte della pensionata -in virtù del fatto che

l'omessa riduzione del trattamento pensionistico era difficilmente avvertibile da quest'ultima, anche per il sovrapporsi, nell'importo della pensione, di presumibili successivi aumenti perequativi o ad altro titolo- nonché la presunzione della utilizzazione di tale somma per i bisogni primari dell'esistenza dell'interessata induce il Collegio all'accoglimento dell'appello, disponendo l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite pari ad € 67.937,57 con il conseguente obbligo di restituzione degli importi medio-tempore recuperati dall'Amministrazione e cessazione delle ritenute mensili sul trattamento pensionistico in godimento.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e poste a carico di INPS, in favore dell'appellante con attribuzione ai procuratori anticipatari.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta,

ACCOGLIE

l'appello RG 60962 della sig.ra xx e per l'effetto riforma la sentenza n. 527/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, depositata in data 20 giugno 2022.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'appellante xx, delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge da distrarsi complessivamente a favore dei procuratori Avv. Bruno Pacileo e Avv. Luigi Pacileo dichiaratisi antistatari.

	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 giugno 2026.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 21/07/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto	
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto	
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Tammaro Maiello	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 21/07/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le	
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
		16

Roma, 21/07/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente